

**Associazione Mano Amica - Organizzazione di
volontariato**

- STATUTO -

Titolo I

Le DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ASSOCIAZIONE MANO AMICA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV>>

Mano Amica è una organizzazione di volontariato costituita in forma di Associazione per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza ai malati in fase terminale, di seguito qui denominata per brevità Associazione Mano Amica.

- L'Associazione ha sede in Feltre.

- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, con il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

- L'Associazione Mano Amica è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del predetto decreto legislativo, delle leggi regionali di materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

- Esso costituisce l'insieme delle regole fondamentali di comportamento per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

- Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi nelle forme e nei modi disciplinati dal successivo art. 16.

Art. 5

- Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II

FINALITA'DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

- L'Associazione Mano Amica persegue, in coerenza con gli obbiettivi regolati dall'articolo successivo, il fine della solidarietà sociale. E' aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro allo scopo di tutelare e sostenere la dignità della vita.

Art. 7

L'Associazione esercita in via esclusiva ovvero principale le attività di interesse generale individuate alle lettere a), b), c), i) ed u)



dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Dette attività sono svolte senza scopo di lucro, con

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

per:

a) promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e di aggiornamento e ricerche multidisciplinari nell'ambito della cura e dell'assistenza, con particolare riguardo alle situazioni di inguaribilità;

b) assistere pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata, al fine di garantire loro la qualità della vita, secondo lo spirito delle Cure Palliative;

c) promuovere la conoscenza e la divulgazione, anche mediante pubblicazioni, delle cure palliative in campo scientifico, clinico, culturale e sociale;

d) promuovere l'assistenza sociale e sanitaria ai malati in fase terminale, preparando e coordinando l'attività dei volontari;

e) sviluppare ed attuare programmi di assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia;

f) sostenere la formazione e coordinare l'impiego di équipe polivalenti per l'assistenza domiciliare al malato in fase terminale;

g) acquisire testi e altro materiale scientifico e tecnico per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.



h) svolgere ulteriori attività, segnatamente di beneficenza, che risultino strettamente strumentali alle iniziative sopra descritte.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 8

- L'Associazione di volontariato Mano Amica ODV opera in via prevalente nel territorio corrispondente ai confini territoriali dell'Aulss 1 Dolomiti Distretto di Feltre (BL).

Titolo III

I SOCI

Art. 9

- Sono soci dell'Associazione esclusivamente le persone che ne condividono le finalità e risultano in regola con il versamento della quota associativa.

- I soci possono essere fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

- I soci fondatori sono le persone fisiche promotrici dell'iniziativa, firmatarie dell'atto costitutivo. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale e acquisiscono i diritti dei soci ordinari.

- I soci ordinari sono le persone fisiche che contribuiscono alle finalità istituzionali dell'Associazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

- Soci onorari potranno essere persone fisiche o giuridiche che si distinguono per un personale contributo scientifico, clinico, od organizzativo utile ai fini dell'Associazione: sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e sono nominati dal Consiglio Direttivo.

- Soci Sostenitori potranno essere persone fisiche o giuridiche che si distinguono per un personale contributo economico contribuendo al potenziamento delle possibilità di azione dell'Associazione. Essi sono del pari nominati dal Consiglio Direttivo.



- Soci onorari e Soci Sostenitori potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea dei soci con solo voto consuntivo.

- Le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione presentano domanda scritta su apposito modulo diretto al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione, che diventa operativa dopo il versamento della quota associativa.

- La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 10

- I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei revisori nonché di essere eletti negli organi sociali.

- I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

- Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, se autorizzata dal Consiglio Direttivo, secondo i limiti stabiliti dall'Associazione stessa e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 11

- I soci devono svolgere la propria attività in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

- Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e onestà nonché improntato ad uno stile di lealtà e di trasparenza.

ART. 12

Volontario e attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 13

- La qualità di associato si perde per morte, recesso



o esclusione.

- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

- L'aderente che contravviene alle finalità dell'Associazione e ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

- Il mancato versamento delle quote per tre esercizi consecutivi determina l'esclusione del socio senza necessità di deliberazione specifica.

- Negli altri casi l'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona e con voto segreto.

Titolo IV

GLI ORGANI

Art. 14

- Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente il Collegio dei revisori, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

- Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

CAPO I

L'Assemblea

Art. 15

- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è composta dai soci fondatori e ordinari in

regola con il pagamento della quota associativa.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal VicePresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un suo Presidente.

- Il Presidente nomina un segretario per l'Assemblea stessa e, in caso di votazione, due scrutatori.

Art. 16

- L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo.

- Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, inviata almeno 15 giorni prima della seduta e contenente l'ordine del giorno.

- L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto.

ART.17

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18

- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o in delega.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e

in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

- L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19

- I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola con la quota associativa.

- Essi possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega firmata; ogni socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

- L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su tutto quanto ad essa è demandato per legge; nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.

- I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le cariche associative.

Art. 20

- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e trascritto nel registro dei verbali.

- Il registro dei verbali è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

- Ogni socio ha diritto di consultare il registro dei verbali.

CAPO II**Il Consiglio Direttivo****Art. 21**

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri.

Art. 22

- Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

- Ogni socio non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi; in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima

riunione provvede alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto.

- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il tesoriere; il segretario può essere nominato anche all'esterno del Consiglio Direttivo.

- Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività svolta all'interno dello stesso.

- I membri del Consiglio Direttivo e i loro parenti entro il 4° grado non possono essere nominati né dipendenti né collaboratori dell'Associazione.

Art. 23

- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.

- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri, come previsto dall'art. 31, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

- Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 24



- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei soci, ai sensi del precedente art. 19.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri

è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

CAPO III

Il Presidente

Art. 25

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, riunito al completo, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta.

- Il Presidente è eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo, convocata dal componente più anziano di età, entro un mese dall'elezione dei membri.

Art. 26

- Il Presidente dura in carica tre anni.

- L'Assemblea può revocare il Presidente con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

- In caso di dimissioni o decesso del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo che

provvede alla nomina di un nuovo consigliere e all'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 27

- Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

- Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

- Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove potranno essere consultati dai soci.

CAPO IV

Il Collettivo dei revisori

Art. 28

- Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni; viene eletto dall'Assemblea.

Art. 29

- Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sui bilanci annuali e potrà accertare la consistenza di

cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale in qualsiasi momento.

- L'attività ispettiva può essere svolta anche individualmente dai membri del Collegio dei revisori.

ART. 30

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 31

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 32

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 33

- I beni dell'Associazione, sia immobili che mobili, sono ad essa intestati.

- Tutti i beni sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 34

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 35

- Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità dell'Associazione.

- I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità dell'Associazione.

- Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 36

- I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono attestati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 44.

Art. 37

- Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117 del 2017.

- I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Titolo VI

IL BILANCIO

Art. 38

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e

viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 39

- I bilanci sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori secondo l'art. 28.

- Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

- Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 40

- I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione entro i 5 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni socio.

Titolo VII

LE CONVENZIONI

Art. 41

- Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

- Copia di ogni convenzione è custodita a cura del



Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 42

- La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 43

- Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 44

- L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Titolo IX

LA RESPONSABILITA'

Art. 45

- I volontari all'Associazione che svolgono attività sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'18 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 46

- L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 47

- L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di utilità sociale e di solidarietà.

Art. 48

- L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI

Libri sociali

ART. 49

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 50

- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano

applicazione le disposizioni fiscali contenute nel
titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella
denominazione, in via automatica e sarà spendibile
nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico
solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro
unico nazionale del terzo settore.


Approvato nell'assemblea di data 10 ottobre 2020 in
Feltre.



ASSOCIAZIONE MANO AMICA

Organizzazione di Volontariato

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
UFFICIO TERRITORIALE DI FELTRE

29 MAR. 2021

REGISTRATO agli

al n. 116 Serie 3 Liquidate

(atto esente bollo e imposte)


di cui per imposte ipotecarie

IL FUNZIONARIO (*)

Manuela Anna Coladara

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

(Vincenzo Lozio)



Associazione di volontariato per l'assistenza al malato in fase terminale
Organizzazione di Volontariato con il n. BL0113

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE 2020

Il 10 ottobre 2020 alle ore 9,15, presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiane di Feltre ha inizio, in seconda convocazione, l'Assemblea Annuale dell'Associazione Mano Amica con la nomina del Presidente dr. Paolo Biacoli e di Maria Rosa Scipioni quale Segretaria.

... Omissis

Il Presidente dichiara che sono state apportate delle modifiche statutarie resesi necessarie per l'adeguamento alle nuove norme del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 relative alla riforma delle ONLUS e, più in generale, alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. Dal momento che è possibile discutere tali modifiche ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 17/2017, durante l'Assemblea ordinaria, senza la necessità di convocare nuovamente i soci in seduta assembleare straordinaria, l'Assemblea è stata invitata ad esprimere il parere tramite votazione specifica sul testo allegato al presente verbale e qui richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, di cui viene data illustrazione.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le descritte modifiche, viene approvato all'unanimità dall'Assemblea, non essendovi voti contrari o astenuti. Essa, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare comunque ogni ulteriore e/o eventuale modifica ovvero integrazione che fosse richiesta dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

... Omissis

L'Assemblea è sciolta alle ore 11,35.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI FELTRE

REGISTRATO IN DATA 29 MAG. 2021

al n. 116 del 3
ATO ESENTE BOLLO E IMPOSTA 4

di cui 11 per imposte ipotecarie

L'ASSISTENTE (*)

Claro Maggiolo

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Pozzato)

Il Presidente

Paolo Biacoli



ODV ASSOCIAZIONE MANO AMICA, Cod. Fisc. 91008420258- c/o Ospedale Civile - Via Bagnols Sur Cèze 3, 32032 Feltre (BL)

Conto Corrente Cassa Rurale Dolomiti - IBAN IT23F 08140 61110 0000 30157686- BIC: CCRITT2T38A

Conto Corrente Banca Intesa San Paolo - IBAN IT86V 03069 09606 10000 0145029 - BIC: BCITIMMM